



ORIGINALE

DELIBERAZIONE n. 15/2025 DELL'ASSEMBLEA GENERALE

OGGETTO: approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Sella Giudicarie, Tione di Trento, Borgo Lares e Tre Ville, la Comunità delle Regole di Spinale e Manez e l'A.S.U.C. di Saone per il periodo dall'1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2035.

Il giorno **02.10.2025** alle ore **20.35**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunita l'Assemblea Generale, in seduta aperta al pubblico.

Sono **presenti** i signori:

- *Cerana Luca* Presidente
- *Fedrizzi Marco*
- *Fedrizzi Alessandro*
- *Bolza Daniele*
- *Paoli Franco*
- *Cerana Fortunato*
- *Castellani Gioachino*
- *Aldrighetti Marcello*
- *Cimarolli Paolo*
- *Troggio Marco*
- *Floriani Edoardo*
- *Ballardini Stefano*
- *Simoni Cristian* Vicepresidente
- *Gatti Franco*
- *Leonardi Emanuela*
- *Giovanella Alberto*
- *Cazzolli Adriano*
- *Bertolini Onorio*
- *Simoni Ivan*
- *Simoni Fabrizio*

Risultano **assenti** i signori: Pretti Daniela, Bertolini Piero, Castellani Renzo, Maier Mirko e Scalfi Dario (giustificati).

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita l'Assemblea Generale a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Sella Giudicarie, Tione di Trento, Borgo Lares e Tre Ville, la Comunità delle Regole di Spinale e Manez e l'A.S.U.C. di Saone per il periodo dall'1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2035.

Sulla base delle disposizioni della L.P. 14/2014, dal 2016 il servizio di custodia forestale nei boschi di proprietà della Comunità delle Regole sul C.C. Montagne è svolto tramite una gestione associata tra i Comuni di Sella Giudicarie, Tione di Trento, Borgo Lares e Tre Ville, la Comunità delle Regole e l'A.S.U.C. di Saone, con ente capofila il Comune di Tione di Trento (dal quale dipendono tutti i custodi forestali che operano nella zona di vigilanza). La relativa convenzione è stata sottoscritta il 29 dicembre 2015 (prot. 4679/2015, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2015) per il periodo dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2025.

I costi del servizio sostenuti dall'ente capofila sono ripartiti tra gli enti associati per il 50% in proporzione alla superficie boscata e per il 50% in proporzione alla ripresa boschiva annua di ciascun ente (dati risultanti dal rispettivo piano di gestione forestale).

I preventivi nonché i consuntivi delle spese sono predisposti dal Comune di Tione di Trento e sottoposti alla conferenza dei delegati, la quale si riunisce una o due volte all'anno. A titolo puramente indicativo, la spesa annua derivante dalla gestione associata a carico della Comunità delle Regole è pari a circa 6.500,00 €.

In previsione della cessazione dell'efficacia della convenzione sopra citata il Comune di Tione di Trento, con nota del 18 settembre scorso (prot. 2740/2025), ha inviato lo schema della nuova convenzione relativa al periodo dall'1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2035, sostanzialmente identica all'accordo in scadenza. Detto documento è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e dovrà essere stipulato dagli enti aderenti entro il 31 dicembre 2025.

L'ASSEMBLEA GENERALE

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole (modificato, da ultimo, con la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 12/2023);
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2024 "Modifica del sistema di contabilità della Comunità delle Regole";

con voti favorevoli n. 20, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 20 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,


DELIBERA

1. approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Sella Giudicarie, Tione di Trento, Borgo Lares e Tre Ville, la Comunità delle Regole di Spinale e Manez e l'A.S.U.C. di Saone per il periodo dall'1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2035, inviato dal Comune di Tione di Trento (prot. 2740/2025) ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, incaricando il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere la convenzione sulla base di detto schema ed autorizzando le modifiche marginali dello stesso ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dell'accordo;
2. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;

3. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

ALLEGATO

allo delib. n. 15/2025 del 02.10.2025
dell'Assemblea Generale



CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE TRA I COMUNI DI SELLA GIUDICARIE, TIONE DI TRENTO, BORGO LARES, TRE VILLE, LA COMUNITA' DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ E L'ASUC DI SAONE.

Tra i seguenti Enti:

- ✓ **COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**, in persona del Segretario comunale/Sindaco Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termine di legge, codice fiscale _____;
- ✓ **COMUNE DI TIONE DI TRENTO**, in persona del Sindaco Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termine di legge, codice fiscale _____;
- ✓ **COMUNE DI BORGO LARES**, in persona del Sindaco Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termine di legge, codice fiscale _____;
- ✓ **COMUNE DI TRE VILLE**, in persona del Segretario comunale/Sindaco Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termine di legge, codice fiscale _____;
- ✓ **COMUNITA' DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ**, in persona del Presidente Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza regoliana, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione assembleare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termine di legge, codice fiscale _____;
- ✓ **ASUC DI SAONE**, in persona del Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza frazionale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'ASUC di Saone n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termine di legge, codice fiscale _____.

PREMESSO CHE:

- la Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, così modificata dalla L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 "Legge Finanziaria 2015", all'art. 106 disciplina le modalità di svolgimento del servizio di custodia forestale specificando che detto servizio possa essere espletato mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione del relativo regolamento attuativo previsto dal comma 6;
- per effetto della previgente normativa i Comuni di Lardaro, Roncone, Bondo, Breguzzo, Tione di Trento, Bolbeno, Zuco, Preore, Ragoli, Montagne, la Comunità delle Regole di Spinale e Manez e l'ASUC di Saone erano costituiti in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 37 di cui al D.P.G.P. 18-48/Leg. dd. 11.11.1991;

- la sopra citata L.P. 14/2014 ha ulteriormente modificato l'art. 114 della L.P. 11/2007 "Legge Forestale" prevedendo, al comma 2 ter, lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale entro il 31 dicembre 2015;
- con atto di data 29 dicembre 2015, n. reg. atti privati 826/2015 del Comune di Tione di Trento, è stata sottoscritta la convenzione per la gestione associata del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Lardaro, Roncone, Bondo, Breguzzo, Tione di Trento, Bolbeno, Zuco, Preore, Ragoli, Montagne, la Comunità delle Regole di Spinale e Manez e l'Asuc di Saone, stabilendo la durata della stessa in anni dieci, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2025;
- con decreto del Presidente della Provincia di Trento di data 9 maggio 2016, n. 5-39/Leg. è stato approvato il regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale in attuazione dell'art. 106 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11, che si richiama;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1148 di data 21 luglio 2017, rettificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1965 di data 24 novembre 2017, la Provincia Autonoma di Trento ha provveduto a definire le aree ricomprese nelle varie zone di vigilanza, specificando anche il numero di Custodi assegnati. Alla zona di vigilanza n. 26, riferita agli Enti sopra citati, sono assegnati 4 Custodi;
- nel corso del predetto periodo si è verificata la fusione dei Comuni di Lardaro, Roncone, Bondo e Breguzzo nel Comune di Sella Giudicarie, dei Comuni di Zuco e Bolbeno nel Comune di Borgo Lares, dei Comuni di Preore, Ragoli e Montagne nel Comune di Tre Ville;
- ritenendo ora necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione per la gestione associata del servizio di custodia forestale, in quanto la precedente è in scadenza, e ritenuto altresì di stabilire in anni 10 (dieci) la durata della nuova convenzione, dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2035.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSA

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Sella Giudicarie, Tione di Trento, Borgo Lares, Tre Ville, la Comunità delle Regole di Spinale e Manez e l'ASUC di Saone costituiscono un ufficio per la gestione associata e coordinata del "Servizio di custodia forestale". Compete pertanto a detto ufficio la gestione delle attività, servizi e interventi di gestione amministrativa, giuridica, previdenziale e assistenziale del personale forestale assegnato e necessario ai suddetti Enti per assicurare lo svolgimento, in cooperazione con i competenti Uffici provinciali, di:

- servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della zona di vigilanza n. 26 di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1148 di data 21 luglio 2017, rettificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1965 di data 24 novembre 2017;

- eventuali altri compiti correlati attribuiti ai Comuni o soggetti proprietari di boschi e foreste previsti dalla LP 23 maggio 2007, n. 11 e s.m. o da nuove disposizioni di legge, purché coerenti con quanto stabilito nel regolamento per il servizio di custodia forestale.

La forma associata anzidetta assume la denominazione di "servizio di custodia forestale "Busa di Tione".

La sede dell'ufficio è stabilita nel Comune di Tione di Trento, al quale è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila).

Al Comune sede dell'ufficio saranno rimborsate le spese sostenute per il funzionamento dell'ufficio, ripartite proporzionalmente nella misura indicata al successivo art. 5.

Qualora venissero apportate modifiche al territorio già identificato nella circoscrizione, le parti concordano di aggiornare conseguentemente il presente accordo.

ART. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniere associata e coordinata il servizio di custodia forestale attraverso la gestione coordinata di personale, mezzi, attrezzature così da ottimizzarne impieghi e sinergie, assicurando economie di scala ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'accorpamento di procedure ed atti esecutivi e di programmazione secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un sistema locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia.

I soggetti dianzi indicati perseguono inoltre l'obiettivo della omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e conseguentemente, della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di custodia forestale.

A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- all'adozione di procedure uniformi;
- allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
- alla definizione e codifica dei migliori procedimenti in materia di gestione dei boschi assicurando la relativa assistenza agli enti aderenti sotto i profili tecnico-giuridici.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE SERVIZIO

Il Comune di Tione di Trento si impegna, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e normative, a fornire il personale necessario, assumendo in carico all'interno della propria dotazione e pianta organica del personale, la dotazione e la pianta organica in essere. In particolare sono stati inseriti tra il personale comunale i 4 Custodi Forestali inquadrati nella cat. C base del contratto collettivo di lavoro provinciale attualmente in servizio.

Il personale viene assegnato alle zone di custodia in cui è suddivisa la zona di vigilanza, secondo le indicazioni degli Enti, e salva diversa futura organizzazione che gli Enti convenzionati decideranno di dare al servizio.

Allo stato attuale le zone di custodia dei 4 Custodi sono quelle assegnate con provvedimento prot. n. 8262 di data 24 giugno 2024 del Comune di Tione di Trento, comune capo convenzione.

Il rapporto organico degli addetti all'ufficio è posto in essere con il comune capofila, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i soggetti convenzionati. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nel regolamento organico del personale dipendente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Tione di Trento e, per quanto ivi non previsto, nella presente convenzione e nel regolamento per il servizio di custodia forestale di cui all'art. 106 della L.P. 11/2007 e s.m.; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto e a quanto concordato tra gli enti in sede di conferenza dei delegati, tenuto conto che in ragione del vigente ordinamento il coordinamento tecnico spetta alla Provincia mediante le strutture territoriali forestali di riferimento.

A tal fine, ove si renda necessario, per garantire la funzionalità e la corretta operatività del personale, si stabilisce di attribuire ad un delegato del Comune di Tione di Trento la sorveglianza generale del personale forestale assegnato alle zone di custodia. Il delegato predetto si avvarrà della cooperazione dei delegati e gli altri enti per i compiti attinenti ai territori di specifica competenza. Agli stessi potrà delegare o attribuire competenze gestionali rispetto ai custodi.

Le priorità operative saranno comunque determinate dall'autorità forestale che potrà impartire, secondo le esigenze tecniche proprie nonché quelle del servizio di custodia, singole disposizioni di servizio.

Benché la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Tione di Trento, è prevista l'istituzione di recapiti presso ciascun Comune, secondo le modalità da concordare fra il custode forestale di zona e l'amministrazione competente.

Il personale per esigenze di servizio potrà essere impiegato anche in altre zone rispetto a quelle assegnate senza che lo stesso possa vantare trattamenti particolari, essendo l'assunzione riferita all'intero ambito.

Eventuali spostamenti di personale all'interno dell'ambito vengono stabiliti dalla conferenza dei delegati.

Al fine di garantire la necessaria funzionalità, si stabilisce di attribuire a personale dipendente in servizio presso il Comune di Tione di Trento la responsabilità e la direzione dell'ufficio stesso.

Benché la sede operativa della struttura sia ubicata presso il Comune di Tione di Trento, dove sarà garantita la messa a disposizione di spazi e attrezzature di supporto per l'attività amministrativa, potrà essere stabilita di comune accordo, in modo flessibile a seconda delle esigenze contingenti e temporanee, la presenza del/i responsabile/i dell'ufficio/i anche nelle sedi dei vari enti al fine di supportare l'attività degli organi degli stessi e per assicurare adeguata informazione, consulenza ed assistenza.

ART. 5 – COSTI DEL SERVIZIO E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

I costi relativi alla gestione dell'ufficio in argomento, con riferimento ai compiti del servizio di custodia, per le retribuzioni ed oneri vari per il personale e ogni altro onere connesso all'espletamento del servizio (quali ad esempio utenze telefoniche, spese d'ufficio, carburante, servizi informatici, officina ecc.), sono a carico

dei soggetti convenzionati e ripartiti, al netto di eventuali contributi o altre entrate specifiche, fra i soggetti convenzionati nel rispetto dei parametri di seguito riportati:

per il 50% in proporzione diretta alla superficie boscata di ogni Ente e per il 50% in rapporto alla ripresa annua risultante dai Piani economici approvati sulla base dei dati forniti dall'Autorità Forestale provinciale.

Anche le spese straordinarie, quali quelle per acquisto di automezzi e attrezzature, vengono ripartite con le modalità predette. Queste ultime spese sono effettuabili previo indirizzo della conferenza dei delegati.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio convenzionato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri.

I beni mobili (automezzi e attrezzature) di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Tione di Trento, ma la loro proprietà è riconosciuta e ripartita proporzionalmente nella misura risultante dai criteri di riparto di cui sopra che fungono da riferimento anche per quanto riguarda il riparto della relativa spesa.

Per l'effettuazione di tutte le spese l'Ufficio farà riferimento all'organizzazione ed alle procedure in essere presso il Comune di Tione di Trento.

Compete all'ente capofila, prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, tutte le spese necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria del Servizio, ed in particolare le spese connesse al personale di custodia forestale e tutte le altre necessarie per il funzionamento dell'ufficio e del servizio di custodia forestale, dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare, con cadenza annuale, la preventivazione e rendicontazione delle spese, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone gli altri soggetti convenzionati.

Il preventivo di spesa dovrà essere predisposto dall'ufficio competente del Comune di Tione di Trento entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e costituirà la base sulla quale calcolare il riparto delle spese. Il preventivo andrà sottoposto alla conferenza dei delegati, di norma entro gennaio dell'anno a cui fa riferimento.

Il consuntivo delle spese riferibili alla gestione associata sarà predisposto dall'ufficio competente del Comune di Tione di Trento e sottoposto alla conferenza dei delegati di norma entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

I soggetti convenzionati dovranno provvedere ad effettuare i versamenti di quanto di competenza sulla base del preventivo di spesa entro il 30/06 dell'anno di riferimento. Ove necessario il preventivo di spesa ed il relativo riparto potrà essere variato in corso d'anno. In ogni caso in sede di consuntivo si provvederà in merito alla quantificazione degli eventuali conguagli in più o in meno che saranno inseriti nel preventivo per l'anno seguente.

ART. 6 – CONFERENZA PERMANENTE DEI DELEGATI

I soggetti aderenti concordano di istituire una conferenza consultiva permanente dei delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio di custodia. La conferenza sarà convocata e presieduta dal rappresentante del Comune capofila.

La conferenza è composta dal Sindaco o Presidente dell'Ente o loro delegato ed è valida con la presenza della metà più uno dei componenti purché gli stessi rappresentino almeno il 60% delle quote di compartecipazione di cui ai criteri previsti all'art. 5.

Le modalità di funzionamento della conferenza saranno stabilite dalla stessa, tenendo conto dell'incidenza di ogni ente in rapporto alle spese complessive della gestione, così come definite all'articolo 5.

Spetta altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio e l'organizzazione generale riferibile al personale di custodia e vigilanza.

La conferenza, non meno di una volta all'anno, è tenuta a verificare congiuntamente alle unità del personale interessato, l'andamento del servizio, anche sulla base di una relazione del medesimo. Ciò dovrà avvenire di norma quanto meno in sede di trattazione del consuntivo di spesa.

ART. 7 – DURATA ED EVENTUALE RECESSO

La durata della presente convenzione è stabilita in anni dieci (10) e decorrerà dal 1 gennaio 2026.

Ciascun soggetto aderente, nel caso di variazione del territorio di riferimento della circoscrizione, potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, compatibilmente con le previsioni organizzative date dalla Provincia in materia, con istanza adottata con delibera che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a proprio carico come determinate dall'ufficio competente.

Il recesso decorrerà di norma dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Il recesso da parte di uno o più soggetti, secondo le previsioni predette, dovrà essere preceduto dalle opportune intese in seno alla conferenza dei delegati e tra gli enti, con riferimento all'eventuale trasferimento di personale e beni tra gli enti. L'intesa dovrà definire anche le eventuali correlate conseguenze finanziarie.

ART. 8 – NUOVE ADESIONI E SCIoglimento DEL CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA

Eventuali richieste di adesione, nel corso di validità della presente convenzione, da parte di altri soggetti titolati a partecipare alla gestione associata, saranno esaminate dalla conferenza dei delegati cui spetta fissare condizioni ed oneri d'accesso ipotizzando anche la revisione del presente accordo e delle quote di partecipazione.

ART. 9 - CONTROVERSIE E NORME FINALI

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i soggetti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila gli organi esecutivi in seduta comune, ai quali comiterà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata.

ART. 10 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti gli "associati" in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5.

Tione di Trento, li _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella



Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 18.10.2025**, in quanto non è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** sul sito internet istituzionale e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 07.10.2025 al 17.10.2025**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani